

Decreto n. 2452

**Bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di specializzazione  
per le attività di sostegno agli alunni con disabilità XI Ciclo  
a.a. 2025/2026**

**LA RETTRICE**

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, recante il *"Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei"* in sostituzione del DM 3 novembre 1999, n. 509;

**VISTA** la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249 recante *Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni e in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

**VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e in particolare l'articolo 5, comma 4;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 4 aprile 2011 n. 139, recante *"Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 30 settembre 2011 recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 e in particolare l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 30 novembre 2012, n. 93, recante *"Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 1° dicembre 2016, n. 948, recante *"Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"* e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante *"Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

**VISTO** il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 9 maggio 2017, n. 259 recante *"la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 8 febbraio 2019, n. 92 recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”* e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, 7 agosto 2020, n. 90 recante *“Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026, con il quale è stata autorizzata, per l'a.a. 2025/2026, l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, con contestuale fissazione del calendario delle prove e approvazione dell'allegata Tabella A, recante l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2024, n. 71 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e ss. mm. e ii., e in particolare l'articolo 7 recante *“percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento;*

**VISTE** le delibere del Senato Accademico n. 268 del 30/06/2026 e della Giunta Esecutiva n. 90 del 01/07/2026;

**RITENUTO** pertanto, di procedere all'attivazione della presente procedura selettiva per i posti attribuiti all'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, come stabilito dal D.M. n. 926 del 26 giugno 2026;

## DECRETA

### Art. 1 – Selezione per l'ammissione ai Corsi

1. È indetta per l'a.a.2025/2026 la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, istituiti presso questa Università nell' a.a.2025/2026, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2016, n. 948, del D.M. 10 marzo 2017, n. 141 integrato dal D.M. 13 aprile 2017, n. 226 in attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, del D.M. 30 settembre 2011, D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, del D.M. n. 926 del 26 giugno 2026.
2. La durata e l'organizzazione del corso sono disciplinate nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art. 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010 n. 249”*.
3. Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola per l'a.a. 2025/2026 è stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del D.M. del 26 giugno 2026, n. 926, Allegato A, per un totale di **1150** posti così suddivisi:

Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
100	400	0	650

## Art. 2 - Destinatari e requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle rispettive selezioni i soli candidati in possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I grado, nella Scuola Secondaria di II grado ovvero dei titoli previsti dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, ovvero:

- a) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola dell'infanzia e primaria**: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di secondo grado**: il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- c) per il percorso di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di secondo grado**: rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso e dalle relative note interpretative offerte dal Ministero per i posti di **insegnante tecnico-pratico** come specificati meglio nell'allegato A al presente bando.

2. In virtù di quanto chiarito nella Decisione n. 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al Corso i docenti titolari di insegnamento di Religione Cattolica.

3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di laurea o di laurea magistrale; è altresì consentita, ai sensi della medesima disciplina, l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di master, dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione non medica. La doppia iscrizione è consentita previa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina generale richiamata in precedenza. Fanno eccezione i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando e devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, in linea con le previsioni di cui all'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71 e dei relativi decreti attuativi, previa:

- presentazione del titolo, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane;
- presentazione della domanda di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo, nel qual caso l'ammissione è con riserva.

Il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' Ateneo.

6. Il possesso e la validità del titolo di accesso per la specifica classe di concorso dovrà essere attestata dal candidato, previa verifica e conseguente accertamento a sua esclusiva cura, e con espressa esclusione pertanto di qualsiasi responsabilità al riguardo in capo all'Ateneo. Il candidato, infatti, all'atto dell'iscrizione al concorso dovrà allegare apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di possesso del titolo di accesso alla data di scadenza del bando e di validità del predetto titolo ai fini dell'accesso al corso in riferimento alla specifica classe di concorso esonerando espressamente l'UNINT da qualsiasi responsabilità al riguardo.

7. L'Università si riserva di adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti dei candidati i cui titoli non risultino validi ovvero che risultino privi dei requisiti di accesso alla procedura alla data di scadenza del bando. L'eventuale esclusione dal corso non comporta la restituzione degli importi versati fino alla data di adozione del relativo provvedimento.

8. La segreteria del corso di specializzazione di sostegno non fornisce informazioni sui requisiti di accesso.

### **Art. 3 – Iscrizioni per i candidati sovranumerari**

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi in sovrannumero ai relativi

percorsi i soggetti che in occasione dei **precedenti** cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  - b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni (vedi articolo 4 comma 1);
  - c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. I candidati aventi diritto ad iscriversi in sovrannumero sono esonerati dal sostenere le prove selettive di accesso di cui all' art. 5 del presente bando.
3. I candidati risultati idonei ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 92/2019 potranno fare richiesta di essere ammessi in sovrannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate secondo la normativa vigente. In particolare, come stabilito dal Verbale CRUL N. 15 del 18.01.2024 prot. 30 del 19.01.24 “[...] ogni Ateneo del Lazio, una volta completate le immatricolazioni dei soprannumerari provenienti dall’Ateneo stesso, potrà accogliere, in deroga, la domanda di iscrizione dei soprannumerari provenienti da altri Atenei sulla base della disponibilità di posti, dando priorità agli idonei provenienti dalle altre Università del Lazio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa”. La relativa richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da idonea documentazione rilasciata dall’Università di provenienza con firma digitale.

I candidati risultati idonei:

- a) non dovranno svolgere nessuna prova di ingresso;
  - b) sono vincolati alla sede in cui hanno superato le prove di accesso;
  - c) salvo motivata deroga, non potranno essere ammessi in altre istituzioni accademiche.
4. Possono essere motivo di deroga all'obbligo di iscriversi presso la stessa sede in cui hanno sostenuto le prove:
- a) grave malattia comprovata e documentata;
  - b) maternità e paternità.
5. Le modalità di iscrizione dei candidati ammessi in sovrannumero, saranno successivamente definite con apposito comunicato che sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell'Ateneo.
6. Le iscrizioni in sovrannumero per essere perfezionate prevedono il pagamento della quota di iscrizione.
7. L'Università accoglierà eventuali disposizioni ministeriali che consentano l'istituzione di corsi dedicati esclusivamente ai candidati risultati idonei nei cicli precedenti.
8. Ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è

consentita l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di laurea o di laurea magistrale; è altresì consentita, ai sensi della medesima disciplina, l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di master, dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione non medica. La doppia iscrizione è consentita previa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina generale richiamata in precedenza. Fanno eccezione i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

#### **Art. 4 – Percorsi abbreviati**

1. Sono previsti percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione, all'interno dell'offerta erogata ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 ss.mm.ii. e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in sovrannumero ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 92/2019.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno dimostrare il possesso dei requisiti all'atto dell'immatricolazione al corso.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Ateneo valuterà le competenze già acquisite e predisporrà i relativi percorsi abbreviati, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011, in quanto diversificati per grado di istruzione.

#### **Art. 5 - Prove di accesso**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. del 30 settembre 2011, la prova di accesso si articolerà in:
  - a) un test preselettivo;
  - b) una prova scritta;
  - c) una prova orale (colloquio individuale).
2. Le prove di accesso sono organizzate dall'Ateneo nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Le prove si svolgeranno a Roma, presso la sede dell'UNINT o presso altra struttura individuata dall'Ateneo e comunicata almeno 7 (sette) giorni prima delle date di svolgimento sul sito web dell'Ateneo.

4. Le prove di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, saranno tese a verificare il possesso da parte del candidato di:

- competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate secondo i quattro gradi di scuola e riferite alle seguenti tematiche: cenni sulla evoluzione del sistema scolastico italiano dalla Costituzione repubblicana; il ruolo della scuola e dell'educazione nella società italiana contemporanea; le principali concezioni dello sviluppo; le principali teorie pedagogico-didattiche del ventesimo secolo; le minorazioni secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*);
- competenze riferibili all'intelligenza emotiva, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di istituto, del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe o Team docenti, del Consiglio di interclasse); le forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle famiglie.

5. Inoltre, la prova orale, di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, verterà sui contenuti delle prove di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma e su questioni motivazionali soggiacenti alla scelta della professione di docente di sostegno.

6. Circa la struttura delle prove, la modalità di somministrazione e l'attribuzione dei punteggi, si utilizzeranno i criteri indicati di seguito:

a) **Test preselettivo**

Il test preselettivo, che si svolgerà nelle date e secondo le modalità indicate al successivo comma 7, avrà la durata di due ore, sarà somministrato in formato cartaceo e sarà costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta, fra le quali il candidato dovrà individuare l'unica risposta corretta. Almeno 20 (venti) dei predetti quesiti saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 (zerovirgolacinque) punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 (zero) punti.

Come previsto dal D.M. 92/2019, saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta), un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. **Il punteggio ottenuto nel test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.** L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo entro i

successivi **20 (venti) giorni** lavorativi dalla data di svolgimento del test preselettivo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente giacché non sarà data alcuna comunicazione aggiuntiva, né per posta elettronica né per telefono.

**b) Prova scritta**

La prova scritta, che sarà definita sulla base della prova preselettiva, consisterà in un elaborato costituito da 3 (tre) quesiti a risposta aperta, riguardanti le tematiche riportate al comma 4 del presente articolo. Le risposte non potranno superare lo spazio fornito sul foglio.

La valutazione sarà espressa in trentesimi, con attribuzione a ciascun quesito di un massimo di 10 (dieci) punti, secondo i seguenti criteri:

- max 2 (due) punti per le conoscenze mostrate rispetto al quesito;
- max 2 (due) punti per la capacità di rielaborazione critica e personale e l'originalità;
- max 2 (due) punti per la coerenza argomentativa e la coesione dell'elaborato;
- max 2 (due) punti per la completezza della risposta e la consistenza dei dati forniti (riferimenti normativi, dati statistici, riferimenti a studi, ecc.);
- max 2 (due) punti per la correttezza linguistica e il rigore del linguaggio in riferimento alla letteratura sul tema.

Non saranno valutate le risposte il cui contenuto risulti del tutto non pertinente rispetto alla traccia o al quesito proposto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito votazione **non inferiore a 21/30**. L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di svolgimento della prova scritta sul sito web di Ateneo, [www.unint.eu](http://www.unint.eu) unitamente al calendario della successiva prova orale (colloquio individuale). Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente giacché non sarà data alcuna comunicazione aggiuntiva, né per posta elettronica né per telefono.

**c) Prova orale (colloquio individuale)**

La prova orale consisterà in un colloquio individuale volto ad accertare le conoscenze e le competenze relative ai contenuti di cui all'art. 5, comma 4, nonché gli aspetti motivazionali connessi alla scelta della professione di docente di sostegno, di cui al comma 5 del medesimo articolo. La valutazione sarà espressa in trentesimi, secondo i seguenti criteri:

- max 6 (sei) punti per la proprietà e la correttezza di espressione formale;
- max 9 (nove) punti per le competenze e conoscenze di cui all'art. 5, comma 4;
- max 5 (cinque) punti per le giustificazioni e gli approfondimenti delle risposte;
- max 5 (cinque) punti per la pertinenza delle motivazioni alla scelta professionale;

- max 5 (cinque) punti per la qualità e pertinenza delle esperienze maturate.

La prova sarà superata se il candidato riporterà un voto **non inferiore a 21/30**.

7. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate dal D.M. 30 maggio 2023, n. 694 nei giorni **14, 15, 16 e 17 luglio 2026** nei seguenti orari:

Tipologia per grado di scuola	Data	Ora di convocazione	Inizio della prova
Infanzia	14/07/2026	9.00	11.00
Primaria	15/07/2026	9.00	11.00
Secondaria II grado	17/07/2026	9.00	11.00

8. Il calendario di cui al precedente comma 7 ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.

9. I candidati che si presentino oltre l'ora di convocazione stabilita non saranno ammessi.

### **Art. 6 - Obblighi del candidato**

1. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi per le operazioni di appello e identificazione nella sede e nell'orario indicati dall'Università attraverso apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. Inoltre, potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi, in ritardo, non saranno ammessi.

3. Per accedere alla prova ciascun candidato dovrà aver compiuto l'iscrizione. Qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, affinché l'iscrizione alla prova sia ritenuta valida ed effettiva, il giorno della prova il candidato dovrà dimostrare l'avvenuta iscrizione esibendo la ricevuta del versamento del contributo di euro 150,00 (centocinquanta/00) effettuato nei tempi previsti. Il versamento del contributo di euro 150,00 (centocinquanta/00) dovrà essere effettuato entro e non oltre il **giorno 10 luglio 2026 alle ore 23.59**.

4. I candidati con DSA certificati potranno usufruire dell'uso di strumenti compensativi o misure dispensative durante lo svolgimento delle prove presentando apposita richiesta all'atto dell'iscrizione alla prova di accesso.

5. **L'assenza del candidato al test preselettivo e/o alla prova scritta e/o alla prova orale**

sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa, ed è esclusa la restituzione della quota di iscrizione versata.

### **Art. 7 – Esonero dalla prova preselettiva**

1. I candidati con disabilità uguale o superiore all'80% (ottantapercento) saranno ammessi in sovrannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b) del presente bando, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 92/19.
2. Ai candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove concorsuali. Ai candidati con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 50 per cento in più rispetto a quello definito per le prove concorsuali.
3. Il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'esonero dalla prova preselettiva e di cui ai commi precedenti dovrà essere dichiarato all'interno della domanda di partecipazione.
4. Accedono direttamente alla prova scritta, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
5. Il possesso del requisito ai sensi della Legge 6 giugno 2020, n. 41, art. 2, comma 8, e del decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, dovrà essere dichiarato all'interno della domanda di partecipazione.
6. Le tre annualità di servizio di cui al comma 4 non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 9 del presente bando.

### **Art. 8 - Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice per la prova di accesso sarà nominata con decreto rettorale ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni.
2. La Commissione potrà operare anche in sottocommissioni.
3. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione si avvarrà dell'assistenza di personale docente e/o amministrativo per l'identificazione dei candidati e la vigilanza.

## Art. 9 - Titoli di accesso, culturali e professionali

1. I candidati dovranno caricare i titoli di accesso, culturali e professionali all'atto dell'iscrizione al concorso, a pena di esclusione., al link [css.unint.eu](http://css.unint.eu)
2. I titoli valutabili e i corrispondenti criteri di valutazione sono i seguenti:

### Titoli valutabili

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di **10 (dieci) punti**, di cui un massimo di 5 (cinque) punti al servizio di insegnamento e un massimo di 5 (cinque) punti ai titoli culturali, professionali, di studio e scientifici.

I punti sono assegnati secondo le modalità di seguito riportate per ciascuna tipologia:

- a) **Anni di servizio di insegnamento sul sostegno: 1 (uno) punto** per ogni anno di servizio di insegnamento sul sostegno fino ad un massimo di 5 (cinque) punti. Per "anno" si intendono almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio scolastico. Tale servizio dovrà essere stato prestato esclusivamente nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione.  
**Il servizio prestato su posto comune o su altri gradi di scuola differenti da quello per cui si concorre, non è valutabile.**
- b) **Dottorato di ricerca: 2 (due) punti** per il possesso del titolo di Dottore di ricerca;
- c) **Pubblicazioni: 0,5 (zerovirgolacinque) punti** fino a un massimo di 1 (uno) punto per pubblicazioni (dotate di ISBN o ISSN) inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD: M-PED/01; M-PED/02; M-PED/03; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI;
- d) **Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea e master: 1 (uno) punto** fino a un massimo di 2 (due) punti per ogni diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello (60 CFU - 1500 ore) in ambito pedagogico e psicologico;

I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione:

- 1) del titolo straniero accompagnato da diploma *supplement* riconosciuto o da dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane. Il titolo estero è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo. In casi particolari, potrà essere richiesta un'integrazione della documentazione.
- 2) della domanda di cui alla lettera c) del comma precedente, nel qual caso l'ammissione è con riserva.

3. La mancata o la ritardata presentazione dei titoli rispetto la scadenza indicata comporterà la non valutazione dei medesimi ai fini della graduatoria finale e, nel caso dei titoli di accesso, l'esclusione dalla selezione.

4. La documentazione relativa ai titoli culturali e professionali valutabili secondo le tipologie specificate al precedente comma 2 (lettere a, b, c, d) dovrà essere caricata, pena la non valutazione dei medesimi, secondo le seguenti modalità:

- Esclusivamente in formato .pdf. Altri formati (per esempio: .doc, .jpeg, ecc.) non verranno valutati;
- Tutta la documentazione relativa a uno o a diversi titoli culturali e professionali ricadenti in ciascuna delle tipologie specificate al comma 2 (lettere a, b, c, d) dovrà essere presentata in un unico file. Non saranno pertanto valutati più file riferiti a un medesimo titolo;
- Per ogni tipologia di titolo culturale e professionale valutabile non potranno essere caricati più file rispetto a quelli che concorrono al raggiungimento del massimo dei punti per quella tipologia (per esempio: in riferimento alla *tipologia d* "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea e master" riportata al comma 2, è possibile caricare in un unico file al massimo 2 titoli utili al conseguimento dei 2 (due) punti previsti per quella tipologia di titolo;
- Ogni file dovrà essere denominato con una dicitura che indichi la tipologia di titolo (per esempio, in riferimento al titolo *c* – "Pubblicazioni" si dovrà caricare un unico file denominato "c\_pubblicazioni") contenente il numero di pubblicazioni che concorrono al raggiungimento del massimo dei punti per quella tipologia.

5. La validità del titolo di accesso per la specifica classe di concorso dovrà essere verificata e accertata dal candidato. Il candidato, infatti, all'atto dell'iscrizione al concorso dovrà allegare apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di possesso del titolo di accesso alla data di scadenza del bando e di validità del predetto titolo ai fini dell'accesso al corso in riferimento alla specifica classe di concorso esonerando espressamente l'UNINT da qualsiasi responsabilità al riguardo. Anche per i titoli culturali e professionali, così come per il titolo di accesso, il candidato caricandoli si assume la responsabilità della validità e della veridicità dei medesimi.

6. Ai sensi della normativa vigente, l'Università si riserva, in ogni momento, di verificare la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti laddove l'esito di tale verifica fosse negativo. L'Università potrà effettuare tali verifiche anche successivamente all'immatricolazione, durante lo svolgimento del corso e successivamente alla sua conclusione. In caso di accertamento di cause di esclusione, l'Università potrà dichiarare la decadenza dell'iscritto, senza restituzione delle somme versate sino alla data del relativo provvedimento.

## Art. 10 – Graduatoria

1. La graduatoria degli ammessi al corso sarà formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che avranno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti in tutte le prove [b) e c)] dell'art. 5 del presente bando, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore anzianità di servizio d'insegnamento sul sostegno nel grado in cui si concorre. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web di Ateneo entro 20 (venti) giorni dal termine delle prove orali.
3. I candidati collocati in posizione utile potranno iscriversi al corso, entro i termini e nelle modalità indicati in calce alla graduatoria.
4. In caso di collocazione in posizione utile nelle graduatorie relative a più gradi di scuola, il candidato dovrà optare per l'iscrizione ad un solo corso.
5. La graduatoria finale, divisa per ordine e grado di scuola, sarà pubblicata nel sito web [www.unint.eu](http://www.unint.eu). Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente. Nessuna comunicazione aggiuntiva sarà inviata né fornita telefonicamente.
6. In sede di perfezionamento dell'iscrizione, in caso di collocazione in posizione utile in graduatorie di altri atenei, i candidati, devono comunque fare la scelta per un solo ateneo.
7. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al corso risulti inferiore al numero dei posti messi a bando, si potrà procedere a integrare la graduatoria con candidati collocati in posizione non utile, ma risultati idonei nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta. Tale ammissione sarà possibile fino al raggiungimento dei posti disponibili assegnati a questo Ateneo.
8. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione o il mancato pagamento della quota entro il termine perentorio indicato comporta la tacita rinuncia all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

## Art. 11 – Costo, durata, frequenza e sede dei Corsi

1. I corsi avranno inizio indicativamente entro il mese di ottobre 2026 e avranno una durata di non meno di otto mesi, per un totale di 1500 ore (corrispondenti a 60 CFU), costituite da lezioni frontali, laboratori, tirocinio e studio individuale e dovranno terminare entro il mese di giugno 2027.

2. Le lezioni si terranno di norma nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia in alcuni periodi potrà essere richiesta una maggiore intensità nella frequenza. La sede di svolgimento del corso sarà l'UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma - in via Cristoforo Colombo, 200 (Roma) o altra struttura limitrofa individuata dall'Ateneo.
3. La frequenza è obbligatoria. Saranno ammesse assenze nella percentuale massima del 20% (ventipercento) di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai docenti dei diversi insegnamenti.
4. La partecipazione regolare alle attività didattiche costituisce condizione imprescindibile per l'ammissione alle prove di valutazione e all'esame finale. Gli iscritti che non raggiungano la soglia minima di frequenza prevista saranno esclusi dalle relative prove e dall'esame finale, senza diritto alla restituzione delle somme versate. Resta fermo l'obbligo di corrispondere gli importi dovuti per l'iscrizione al corso.
5. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo di frequenza di tutte le attività previste, senza riduzioni né possibilità di recupero.
6. La tassa d'immatricolazione al corso è fissata in euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) da versare in 4 (quattro) rate da euro 800,00 (ottocento/00) ciascuna, nelle scadenze e con le modalità che verranno riportate in calce alla graduatoria finale. Alla prima rata della tassa d'immatricolazione deve essere aggiunto il bollo di euro 16,00 (sedici/00).
7. Per i candidati collocati in posizione utile in graduatoria e che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del D.M. 249/2010, la tassa di iscrizione al corso è fissata in euro 2.000,00 (duemila/00) da versare in 4 (quattro) rate, nelle scadenze e con le modalità che verranno riportate in calce alla graduatoria finale. Alla prima rata della tassa d'immatricolazione deve essere aggiunto il bollo di euro 16,00 (sedici/00).
8. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, successive alla prima, è prevista un'indennità di mora pari ad euro 25,00 (venticinque/00) per il pagamento effettuato nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata ovvero euro 100,00 (cento/00) per il pagamento effettuato oltre il termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata.
9. La mancata regolarizzazione del pagamento delle tasse universitarie non permetterà di sostenere attività didattiche né compiere alcun atto amministrativo.

**Art. 12 - Procedura di iscrizione alla prova di accesso e termine di scadenza  
(Modalità di iscrizione)**

1. La partecipazione alle prove di accesso (test preselettivo + prova scritta + prova orale) è subordinata, pena l'esclusione, al perfezionamento dell'iscrizione, **entro il termine perentorio del giorno 10 luglio 2026 alle ore 23.59** e prevede la seguente procedura telematica:
  - a) collegarsi al sito web dell'Ateneo all'indirizzo [my.unint.eu/sso](https://my.unint.eu/sso) effettuare la registrazione e utilizzare le credenziali così ottenute per procedere all'iscrizione al test relativo alla classe a cui si desidera iscriversi. Una volta effettuata la registrazione, si può consultare la guida disponibile al seguente link: [Guida all'iscrizione al test](#);
  - b) per iscriversi alla prova di accesso, dopo aver effettuato il login sul Sistema Segreteria Studenti Online (ESSE3), cliccare la voce del menu di sinistra **Segreteria, Test di ammissione** e selezionare il test relativo alla classe cui si desidera iscriversi;
  - c) al termine della procedura di iscrizione sarà possibile stampare il relativo MAV per effettuare il versamento del contributo di **euro 150,00** (centocinquanta/00) **non rimborsabile in nessun caso.**
2. Il pagamento del MAV dovrà essere effettuato entro il **10 luglio 2026 alle ore 23.59** presso un qualsiasi istituto bancario o ufficio postale, se titolari di conto Banco Posta.
3. Qualora si sia in possesso dei titoli di accesso richiesti per più gradi di scuola e si intenda sostenere prove per più gradi di scuola, la procedura va ripetuta per ogni grado di scuola per il quale si intenda conseguire la specializzazione.
4. Sarà possibile ristampare il MAV in qualsiasi momento seguendo le indicazioni segnalate al seguente link: [Guida stampa del MAV](#)
5. I candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in relazione alla propria disabilità potranno fare esplicita richiesta di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova, all'atto dell'iscrizione, allegando la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.
6. Non è previsto esonero dal pagamento della quota di ammissione alla selezione per alcuna tipologia di candidati ivi compresi coloro che sono esonerati dalla prova preselettiva.
7. Non è ammesso l'utilizzo della CARTA DOCENTE per il pagamento del contributo di ammissione al test preselettivo e all'iscrizione al corso.
8. Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è possibile aprire una segnalazione utilizzando [my.unint.eu/helpdesk](https://my.unint.eu/helpdesk). Le problematiche di tipo amministrativo, devono essere inviate all'indirizzo [segreteria.css@unint.eu](mailto:segreteria.css@unint.eu).

9. La domanda di ammissione, una volta stampata, non deve essere consegnata e non deve essere spedita alla Segreteria del corso di specializzazione per le attività di sostegno, ma dovrà essere conservata dal candidato come ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line.
10. Le domande di ammissione presentate secondo le modalità sopraindicate si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute a questa Amministrazione tramite la procedura on line sopra descritta entro il termine perentorio di scadenza del bando. Verranno pertanto escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate.
11. **Non è ammessa la presentazione della domanda via e-mail o via fax.**
12. Il giorno del test preselettivo, al momento del riconoscimento, i candidati dovranno esibire la copia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo obbligatorio di iscrizione di euro 150,00 (centocinquanta/00) che sarà trattenuta dalla commissione qualora il pagamento non risultasse già acquisito dal sistema informatico di Ateneo. Nel caso in cui i candidati non avessero con sé la ricevuta (o una copia di essa) e il pagamento non risultasse già acquisito, il candidato sarà ammesso al test preselettivo con riserva. In questi casi, l'iscrizione sarà convalidata dopo l'acquisizione da parte della Segreteria del corso di specializzazione per le attività di sostegno di copia della ricevuta del contributo di ammissione di euro 150,00 (centocinquanta/00), attestante, a pena di esclusione, l'avvenuto pagamento entro il previsto termine di scadenza fissato dal presente bando. Il pagamento oltre il previsto termine di scadenza è causa di esclusione dalla presente procedura selettiva.

### **Art. 13 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Gabrielli.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto indicato in [www.unint.eu/privacy.html](http://www.unint.eu/privacy.html) si informa che l'Università degli Studi Internazionali di Roma si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed all'eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione e dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. Il rifiuto di conferire i dati non consentirà pertanto l'accesso alla selezione.
3. Il trattamento dei dati personali è curato con una procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

4. Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa sull'assistenza delle persone disabili (legge 104/1992).
5. I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale incaricato del trattamento con le seguenti modalità:
  - a) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
  - b) organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
  - c) pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.
6. I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
7. L'interessato potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento, al fine di esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

#### **Art. 15 – Pubblicità degli atti del concorso**

1. Il presente bando e tutti gli atti, gli avvisi, i calendari, le convocazioni, gli esiti delle prove, le graduatorie, gli scorrimenti, le comunicazioni relative all'immatricolazione e ogni ulteriore comunicazione connessa alla procedura saranno pubblicati esclusivamente sul sito web di Ateneo.
2. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente, ai decreti ministeriali applicabili e ai regolamenti di Ateneo.
2. L'Università non è responsabile di eventuali modifiche, spostamenti, sospensioni, proroghe, variazioni del calendario, della sede, della durata, dell'organizzazione o delle modalità di svolgimento del corso disposte in attuazione di disposizioni ministeriali, legislative o regolamentari ovvero rese necessarie da cause non imputabili all'Ateneo.

Roma, 1° luglio 2026

Prof.ssa Mariagrazia Russo



## ALLEGATO A TITOLI DI ACCESSO

### PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI ABILITANTI

1. Lauree in scienze della formazione primaria o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
2. Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
3. Diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
4. Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

### PER LA SCUOLA PRIMARIA: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI ABILITANTI

1. Lauree in scienze della formazione primaria o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
2. Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
3. Diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
4. Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

### PER LA SCUOLA SECONDARIA II GRADO CON ABILITAZIONE: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI

1. Abilitazione secondo i requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017;
2. Abilitazione estera – sono ammessi con riserva coloro che hanno presentato entro la data di scadenza del presente bando la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

**PER LA SCUOLA SECONDARIA II GRADO SENZA ABILITAZIONE: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI**

1. Laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso** (la coerenza, ai sensi dei DD.MM. n. 19, del 14.02.2016 e n. 259, del 09.05.2017 deve sussistere, pena l'esclusione, sia in ordine alla classe di concorso a cui si chiede di partecipare e sia in ordine agli esami previsti dalla normativa predetta);
2. Insegnante tecnico pratico, per quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 08.02.2019 n. 92 (Diploma).